

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LAURO, AIELLO, AMATO, ASCARI, BRUNO, CARMINA, CHERCHI,
SERGIO COSTA, D'ORSO, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, PAVANELLI,
QUARTINI, TORTO**

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela degli animali

Presentata il 7 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che riprende — integrandolo — un analogo testo già presentato nella scorsa legislatura dall'onorevole Ferraresi (atto Camera n. 3592), è tesa a introdurre norme più stringenti in materia di tutela degli animali, tutela, di fatto, inattuata, sia in ragione dell'esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia dell'inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle Forze dell'ordine sul fenomeno.

Il testo, complesso e articolato, è il risultato di una lunga e intensa attività istruttoria, anche in collaborazione con diversi esperti.

« Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a

coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale — che include, ma non si limita alla violenza — atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati da giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e da tutti coloro che possono venire a conoscenza di abusi sugli animali a causa del loro lavoro » (*The Web Of Cruelty: « What animal abuse tells us about humans »*, di Arnold Arluke).

L'FBI ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come « crimini contro la società », in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati relativi ai precedenti rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne

vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei propri animali.

I soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare verso la componente più fragile della società i medesimi comportamenti. Questi costituiscono ulteriori motivi per i quali appare opportuno uscire quanto prima dal rigido paradigma della *pietas* nei confronti degli animali, elevando la tematica in esame ad argomento ben più articolato e complesso, quale di fatto è, che esplica le sue conseguenze su un panorama ben più ampio nella nostra società.

È possibile affermare, infatti, che il contrasto alla crudeltà sugli animali possa costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine.

È parallelamente fondamentale, dunque, l'approccio che le Forze dell'ordine dovrebbero assumere nelle indagini sui casi di maltrattamento di un animale, da considerare quali pericolosi campanelli d'allarme relativamente alla violenza che esiste in un determinato contesto – spesso familiare – e che meritano di essere esaminati in maniera adeguata.

L'esercizio della violenza sugli animali – a parere dei proponenti – è stato finora scarsamente contrastato e arginato, purtroppo, per l'esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e per la lentezza dei processi, che ha determinato la prescrizione dei reati.

I dati sono inquietanti; ad esempio quelli diffusi a luglio 2018 dalla LAV (Lega anti vivisezione): secondo il «Rapporto zoomafia 2018», rispetto al 2016, nel 2017 i procedimenti per reati a danno degli animali sono aumentati del 3,74 per cento (7.100 fascicoli nel 2017 contro i 6.844 nel 2016); il reato più contestato è quello relativo al maltrattamento di animali (il 31,19 per cento del totale dei procedimenti), con un aumento delle inchieste, rispetto al 2016, del 3 per cento. È un dato che fa ben sperare in un aumento della sensibilità nei confronti degli animali, con più persone disposte a denunciare. Aumentano anche i fascicoli aperti per uccisione di animali (il 30,91 per cento del totale, l'1,72 per cento

in più rispetto al 2016). Crescono in maniera consistente i reati venatori, il 17,18 per cento del totale, con un aumento del 6,82 per cento rispetto all'anno precedente. Seguono l'abbandono e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (14,67 per cento di tutti i reati, con un aumento del 12,84 per cento); l'uccisione di animali altrui, il traffico di cuccioli, l'organizzazione di combattimenti tra animali e le competizioni non autorizzate, gli spettacoli e le manifestazioni vietati.

La violenza può essere intenzionale e diretta, oppure indiretta e derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l'animale.

Ci sono, inoltre, maltrattamenti che assumono profili di maggiore gravità in quanto più strettamente collegati alla malavita organizzata e alla circolazione di denaro per scommesse illegali, come i casi di combattimenti clandestini, di corse illegali di cavalli, e i canili, i rifugi e il traffico di animali.

Con la presente proposta di legge si modificano il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile nonché alcune leggi speciali in materia di tutela degli animali. La *ratio* delle modifiche consta nel rafforzamento della tutela giuridica dell'animale sotto diversi profili.

Occorre premettere che l'esigenza di una maggiore tutela dell'animale trova la propria giustificazione non unicamente nel fatto che gli animali sono ormai riconosciuti, anche a livello giuridico, quali esseri senzienti, ma anche nella circostanza, già citata, che i soggetti che compiono violenze e maltrattamenti sugli animali sono quelli che possono manifestare violenza nei confronti della componente più fragile della società.

È evidente, peraltro, che i reati commessi in danno degli animali sono presumibilmente maggiori rispetto a quelli denunciati e accertati, talvolta anche per la difficoltà che il denunciante incontra rivolgendosi alle Forze dell'ordine. È, infatti, spesso rappresentato il disagio dei denunciati per la difficoltà di intervento legata alla carenza di organico e di risorse.

Tutto ciò considerato, la presente proposta di legge apporta una serie di puntuali modifiche alle disposizioni sanzionatorie – volte al loro inasprimento – e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva; integra, inoltre, le fattispecie degli illeciti penali, sia con la previsione di nuovi reati, sia con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti; si segnala, in particolare, l'inserimento nel codice penale del delitto di utilizzo di esche nocive o pericolose.

Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la presente proposta di legge inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e introduce nuovi divieti, quale, ad esempio, il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell'animale.

La proposta di legge si caratterizza, inoltre, per i seguenti aspetti: la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni transitorie e di coordinamento del codice penale; l'inserimento di una specifica sezione riguardante i reati perpetrati sugli animali nella banca dati dei reati delle Forze di polizia; la tutela della biodiversità.

In dettaglio, l'articolo 1 interviene sul codice penale al fine di: inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno degli animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie. In particolare, il comma 1 interviene sul titolo IX-*bis* del codice che, nel libro secondo, dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*).

Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge modifica la rubrica del titolo IX-*bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, in modo da precisare che l'oggetto della tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo,

colpito nei sentimenti che prova per l'animale; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà. In particolare, si tratta: dell'ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-*quater*, secondo comma), nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (articolo 544-*quinquies*, secondo comma, del codice penale); della modifica del reato di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale, specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; dell'ampliamento della fattispecie fino a ricomprensivi la condotta – attualmente punita a titolo di contravvenzione, ai sensi dell'articolo 727, secondo comma, del codice penale – di colui che « detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze »; della modifica della fattispecie di « spettacoli o manifestazioni vietati » di cui all'articolo 544-*quater* del codice penale, prevedendo che siano puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono, inoltre, aggiunte le lotterie con in palio animali vivi e le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani.

Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato è aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre, il divieto è esteso a ogni ipotesi di combattimento o

competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). Il reato di « uccisione o distruzione di specie protette » – attualmente configurato quale contravvenzione – diventa un delitto, ai sensi dell'articolo 544-*septies* introdotto dalla presente proposta di legge e con la contestuale abrogazione dell'articolo 727-*bis* del codice penale. Rispetto alla norma vigente, la condotta perseguibile rimane la stessa, ma viene meno la scriminante relativa alla trascurabilità della quantità o dell'impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie.

È poi inserito l'articolo 544-*octies*, relativo al delitto di utilizzazione di esche nocive o pericolose, come già accennato. La nuova fattispecie, in particolare, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, abbandoni esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o degli animali che li ingeriscono (primo comma). La stessa pena si applica a colui che – sempre senza autorizzazione – abbandona « un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o dell'animale che lo ingerisce ». Se, a seguito dell'ingestione dell'esca, l'animale muore, si applica l'articolo 544-*bis* del codice penale concernente il delitto di uccisione di animale, per il quale è prevista la reclusione da uno a cinque anni e multa da 5.000 a 50.000 euro, o di uccisione di specie protetta (articolo 544-*septies*).

Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendone l'obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applicherebbe non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (ai sensi del-

l'articolo 459 del codice di procedura penale). Nello stesso articolo viene inserita la disciplina delle pene accessorie, con particolare riferimento alla sospensione e all'interdizione dall'esercizio di professioni e attività. Si prevede che, se il fatto è commesso da chi svolge attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, si applica la sospensione da due a sei anni delle relative attività. Se il fatto è commesso da un veterinario, si applica l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. Se il fatto è commesso da un veterinario che sia anche pubblico ufficiale, si applica l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a due anni. In caso di recidiva, si prevede l'interdizione perpetua dalle attività medesime.

Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-*novies* del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-*bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino a un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà.

È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L'ipotesi colposa è punita con pene ridotte di un terzo. Si integra, altresì, l'articolo 625 del codice penale – nel quale sono elencate le circostanze che aggravano il delitto di furto, previsto e punito dall'articolo 624 del codice penale – prevedendo un'ulteriore aggravante, ovvero se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (mutuando così l'espressione già dell'articolo 727 del codice penale). Se, dunque, oggetto del furto è un animale domestico, si applica una pena più elevata.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 della presente proposta di legge intervengono sul libro terzo del codice penale, relativo alle contravvenzioni. In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono di animali, di cui all'articolo 727 del codice penale, la proposta prevede,

in primo luogo, l'aumento della pena. L'attuale pena alternativa (dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro), che comporta l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-*bis* del codice penale), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 2.500 a 25.000 euro). Viene meno la contravvenzione per coloro che detengono animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze (articolo 727, secondo comma), che è inserita nel delitto di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-*ter*. Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà) se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582, 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale – già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale – anche un danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Si prevede che alla condanna per tale contravvenzione (alla quale sono equiparate il patteggiamento e il procedimento per decreto) conseguono la confisca obbligatoria dell'animale e l'applicazione delle pene accessorie previste anche per i delitti del titolo IX-*bis* (sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; sospensione per un minimo di sei mesi del veterinario e per un minimo di un anno del veterinario pubblico ufficiale; interdizione perpetua in caso di recidiva).

Il comma 5 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, inasprendo le relative pene: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Il comma 6 prevede infine che, in caso di prescrizione del reato, che faccia seguito però a una condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. In particolare, il comma 1 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), l'articolo 254-*ter* con il quale si disciplina il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato, dunque, tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Al sequestro provvede l'autorità giudiziaria con decreto motivato (*ex* articolo 253 del codice di procedura penale). La disposizione prevede che il sequestro di animali vivi possa essere ordinato dall'autorità giudiziaria che procede per un delitto – consumato o tentato – di maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* del codice penale), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-*quater* del codice penale), divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-*quinquies* del codice penale), uccisione o distruzione di specie protette (articolo 544-*septies*), abbandono di animali (articolo 727 del codice penale) o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201). In tal caso, l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale.

A loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche. La cauzione si prevede confluisca nel Fondo unico giustizia e resti a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell'animale. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati.

Il procedimento delineato dall'articolo 254-ter del codice di procedura penale dovrà essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In tal senso dispone il comma 3, che modifica l'articolo 321 del codice di rito, inserendovi il comma 3-quater.

Il comma 4 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis (dei delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale.

Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-sexies del codice penale e – relativamente al traffico di animali da compagnia – dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

L'articolo 3 interviene sulla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce. Si prevede che il divieto di utilizzo dei gatti, per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbiglia-

mento e articoli di pelletteria, sia relativo non solo alla specie *Felis silvestris*, ma anche alla specie *Felis catus*. La violazione del divieto si configura, peraltro, non più come contravvenzione, ma come delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.

L'articolo 4 modifica gli articoli 21, nonché da 30 a 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ». In particolare, sono aumentate le sanzioni attualmente previste. Quanto alle sanzioni di cui all'articolo 30, che trovano applicazione quando il fatto non integri gli estremi di un più grave reato, pur confermando la natura di contravvenzione della fattispecie, la proposta aumenta le pene e, soprattutto, trasforma la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda nella pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-bis del codice penale). Quanto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31, la proposta aumenta tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie. Con la modifica all'articolo 32, la proposta aumenta la durata delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna relative alla sospensione, alla revoca o al divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L'articolo 5 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010); inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010) e le conseguenti sanzioni amministrative accessorie (articolo 6 della legge n. 201 del 2010).

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge menzionata relativo

al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale. Aumenta la pena, tanto detentiva quanto pecuniaria; equipara, inoltre, alla condanna e al patteggiamento il decreto penale di condanna, di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'obbligatorietà della confisca dell'animale; introduce la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere il reato; inasprisce le pene accessorie, prevedendo, in particolare, l'interdizione per il medico veterinario responsabile; prevede, inoltre, anche quando si procede per tale delitto, l'applicabilità del sequestro degli animali vivi.

La lettera *b*) modifica l'articolo 5 della legge n. 201 del 2010, relativo all'illecito amministrativo dell'introduzione illecita di animali da compagnia, aumentando l'importo delle sanzioni amministrative previste.

La lettera *c*) modifica l'articolo 6 della legge n. 201 del 2010 in tema di sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina dell'Unione europea sugli scambi di animali. La presente proposta di legge inasprisce le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale o di trasporto e, soprattutto, in caso di revoca, esclude che il soggetto possa conseguire nuovamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'articolo 6 della proposta di legge interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, inasprendo anche in questo settore il quadro sanzionatorio. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina della pesca e dell'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non solo innalzando le pene previste per le contravvenzioni, ma introducendo il divieto di svolgere la pesca

professionale « con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore » (lettera *c-bis*) introdotta al comma 1 dell'articolo 7). L'innosservanza di tale divieto è punita a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro.

Il comma 2 modifica, invece, la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale » e prevede un'integrazione delle condotte vietate nelle acque interne. È, infatti, aggiunto (articolo 40, comma 2) il divieto di « trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio »; una specificazione della condotta di pesca professionale vietata (la proposta di legge, infatti, precisa che è vietato utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale che siano difformi, non solo per lunghezza e dimensione della maglia, ma anche per quantità, rispetto a quanto previsto dai regolamenti vigenti); un aumento delle pene, con la sostituzione dell'attuale pena alternativa con la pena congiunta di arresto e ammenda; la previsione della pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, nella banca dati delle Forze di polizia, di una specifica sezione relativa ai reati contro gli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati: abbandono; abuso internazionale e torture; abuso organizzato; abusi sessuali. Spetterà a un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di tale disposizione.

L'articolo 8 modifica la legge 7 febbraio 1992, n. 150, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione (cosiddetta CITES). In particolare, sono innalzate le pene previste per le contravvenzioni e, in specie, in caso di recidiva si prevede che le pene dell'arresto e dell'ammenda siano aumentate del doppio e, in caso di recidiva reiterata, si abbia la revoca della licenza, se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa; è innalzato l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie. È altresì modificato l'articolo 14 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede le sanzioni relative all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, in materia di detenzione di animali di specie pericolose per la salute umana, la cui disciplina ha sostituita quella precedentemente recata dall'articolo 6 della legge n. 150 del 1992.

L'articolo 9 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione. Analogamente all'intervento operato con l'articolo 8 e nello spirito complessivo della riforma, si inaspriscono le pene per le contravvenzioni. In particolare, anche nel presente caso, la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è sostituita dalla pena congiunta detentiva e pecuniaria, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-bis del codice penale); si inasprisce la pena, altresì, in caso di recidiva, prevedendo il suo aumento del doppio; sempre in caso di recidiva, se reiterata, si prevede la revoca della licenza, quando il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività d'impresa.

È fatto, inoltre, divieto di riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Anche in questo caso, se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata.

L'articolo 10 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1): collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi-strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2). La violazione del divieto di importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata. Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da sei mesi a due anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata. I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà all'eliminazione (comma 3).

L'articolo 11 prevede specifiche sanzioni pecuniarie nel caso in cui i delitti contro gli animali siano compiuti da società (sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote). In caso di condanna o patteggiamento rispetto a tali reati, le sanzioni interdittive previste per gli enti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applicano anche fino a due anni.

Infine, l'articolo 12 abroga espressamente il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali. Tale abrogazione è finalizzata a favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun corpo di polizia.

Si abroga altresì l'articolo 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per

cacciare, purché la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza, nei modi stabiliti dalla legge e nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero essere danneggiate. La stessa disposizione del codice civile afferma, invece, che, per esercitare la pesca, occorre il consenso del proprietario del fondo. A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi.

Si dispone anche l'abrogazione dell'articolo 638 del codice penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui), sussumto comunque tra le fattispecie integrate con la presente proposta di legge, nonché

dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale che rende inapplicabili le disposizioni del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, eccetera.

I proponenti auspicano che la presente proposta di legge — in linea con le evidenze scientifiche della psichiatria, della criminologia, della medicina veterinaria e dell'etologia — sia presto esaminata dal Parlamento e diventi in tempi brevi legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse;

b) all'articolo 544-*bis*, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

c) all'articolo 544-*ter*, primo comma:

1) dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, ovvero lo detiene in condizioni incompatibili con la sua natura, o tali da produrre sofferenze, ovvero lo sottopone ad atti sessuali »;

2) le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro »;

d) all'articolo 544-*quater*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche con rapporti tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

e) all'articolo 544-*quinquies*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque promuove, organizza, realizza, finanzia o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro »;

2) al secondo comma:

2.1) all'alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

2.2) al numero 1), dopo le parole: « con minorenni » sono inserite le seguenti: « o con persone con disabilità »;

3) al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro »;

4) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

f) l'articolo 544-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 544-*sexies*. — (*Confisca e pene accessorie*) — Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del medesimo codice, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 544-*septies* del presente codice, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per commettere il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette

attività; in caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno; in caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dalla professione. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a due anni; in caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio »;

g) dopo l'articolo 544-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 544-*septies*. – (*Uccisione o distruzione di esemplari di specie animali o vegetali protette*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro. Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 544-*octies*. – (*Esche nocive o pericolose*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione, abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o degli animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso in cui le esche o i bocconi di cui al primo periodo del presente comma siano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-*bis* ovvero, se l'animale apparteneva a una specie selvatica protetta, di cui all'articolo 544-*septies*, primo comma. Le pene previste dal primo comma

si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche a chiunque, senza autorizzazione, abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o dell'animale che lo ingerisce.

Art. 544-*novies*. — (*Circostanze aggravanti*) — Le pene stabilite dal presente titolo sono aumentate se l'autore del reato ha agito alla presenza di minori o a scopo di lucro o con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

Art. 544-*decies*. — (*Circostanza attenuante*) — Le pene stabilite agli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*septies* sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa ».

2. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-*quater*. Se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudine della cattività ».

3. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena stabilita dal primo comma del presente articolo è aumentata della metà se l'abbandono determina un danno a persone, animali o cose »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del medesimo codice per il reato di cui al presente articolo,

è sempre ordinata la confisca dell'animale. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività; in caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi; in caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dalla professione. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno; in caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio ».

4. L'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

5. All'articolo 733-*bis* del codice penale, le parole: « fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro ».

6. Per i reati previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 727 del codice penale e dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 201, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, in caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado e si sia proceduto all'affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-*ter* e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo della cauzione versata ai sensi del predetto articolo 254-*ter*.

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter*. — (*Sequestro di animali vivi*) — 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 727 del codice penale e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previo versamento, da parte delle associazioni, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e il suo versamento è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi, fermo restando quanto disposto dal comma 2, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato ai sensi del presente comma.

4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario in favore del Fondo unico giustizia. La cauzione versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è restituita al soggetto che l'ha versata.

5. La documentazione relativa al versamento della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati ».

2. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-quinquies*) è aggiunta la seguente:

«*f-sexies*) delitti previsti dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 ».

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-quater*. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il relativo decreto, può procedere ai sensi dell'articolo 254-*ter* ».

4. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«*e-bis*) delitti contro gli animali di cui al libro secondo, titolo IX-*bis*, del codice penale ».

5. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 544-*sexies* e 727, terzo comma, del codice penale e dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «*Felis silvestris* » sono inserite le seguenti: « e *Felis catus* »;

b) al comma 2, le parole: « l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera r), dopo le parole: « usare a fini di richiamo » sono inserite le seguenti: « o detenere nei luoghi di caccia »;

b) all'articolo 30, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « leggi regionali » sono inserite le seguenti: « , salvo che il fatto costituisca più grave reato, »;

2) alla lettera a), le parole: « da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000 »;

3) alla lettera b), le parole: « da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a un anno e sei mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 »;

4) alla lettera c), le parole: « da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 »;

5) alla lettera d), le parole: « fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 »;

6) alla lettera e), le parole: « fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 »;

7) alla lettera f), le parole: « fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 »;

8) alla lettera *g*), le parole: « l'ammenda fino a lire 6.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 »;

9) alla lettera *h*):

9.1) al primo periodo, le parole: « l'ammenda fino a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 » e le parole: « o fringillidi in numero superiore a cinque » sono soppresse;

9.2) al secondo periodo, le parole: « , comma 1, lettera *r*) » sono soppresse;

10) alla lettera *i*), le parole: « fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 »;

11) alla lettera *l*), le parole: « da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 »;

c) all'articolo 31, comma 1:

1) alla lettera *a*), le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;

2) alla lettera *b*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;

3) alla lettera *c*), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

4) alla lettera *d*), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 », le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 », le parole: « da lire 700.000 a

lire 4.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 700 a euro 4.200 » e le parole da: « . Le sanzioni » fino alla fine della lettera sono soppresse;

5) alla lettera *e*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

6) alla lettera *f*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

7) alla lettera *g*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;

8) alla lettera *h*), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

9) alla lettera *i*), le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;

10) alla lettera *l*), le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;

11) alla lettera *m*), le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 50 a euro 300 »;

d) all'articolo 32:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a*), le parole: « a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni » e le parole da: « , limitatamente » fino alla fine della lettera sono soppresse;

1.2) alla lettera *b*), le parole da: « , limitatamente » fino alla fine della lettera sono soppresse;

1.3) alla lettera *d*), le parole: « di un mese » sono sostituite dalle seguenti: « di tre mesi » e le parole: « da due a quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a un anno »;

2) al comma 4, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del medesimo per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per commettere il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività;

in caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o il decreto penale di condanna siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a mesi sei; in caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dalla professione. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno; in caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio »;

3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 3.000 »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 6.000 »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente »;

4) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e acquacoltura, e all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa vigente »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo la parola: « c), » è inserita la seguente: « *c-bis*), » e le parole: « da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro ».

2. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera f), dopo le parole: « della maglia » sono inserite le seguenti: « ovvero per quantità »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o

conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'autorità competente »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole da: « al comma 2 » fino a: « due anni o con l'ammenda » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda »;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La condanna per le contravvenzioni previste dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca professionale per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni »;

d) al comma 6, le parole: « e f) » sono sostituite dalle seguenti: « , f) e f-bis) »;

e) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: « e le sanzioni amministrative » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta » sono sostituite dalle seguenti: « sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;

f) al comma 8, le parole: « sanzioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « pene pecuniarie »;

g) al comma 9, la parola: « amministrative » è soppressa.

Art. 7.

(Inserimento dei reati contro gli animali nella banca dati delle Forze di polizia)

1. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con regolamento da adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mini-

stro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;

3) al comma 3, le parole: « da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

4) al comma 4, le parole: « da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

c) all'articolo 5-*bis*, comma 7, le parole: « da lire due milioni a lire dodici milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro duemila a euro dodicimila ».

2. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 195, le parole: « fino a sei mesi o con l'ammenda » sono sostituite alle seguenti: « da tre mesi a un anno e con l'ammenda ».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. È vietato fare riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di

qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi dei commi 1 e 2 »;

d) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di riproduzione di ibridi ».

Art. 10.

(Divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione di particolari tipi di collari)

1. È vietato importare, vendere, detenere, utilizzare o cedere a qualunque titolo collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo e collari a semi-strozzo.

2. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 i collari dotati unicamente di dispositivi di localizzazione tramite sistema di posizionamento globale (GPS).

3. Chiunque sia in possesso dei collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede alla loro distruzione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1 o 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 25.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro gli animali)

1. Dopo l'articolo 25-*duodevicies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-*undevicies*. – *(Delitti contro gli animali) – 1.* In relazione alla commissione

dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 544-*septies* e 544-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni ».

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2007, è abrogato.

2. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.

3. L'articolo 638 del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è abrogato.



19PDL0009010